



Ordinanza del presidente n. 06 del 01/08/2011

Oggetto:

Reiterazione con modifiche dell'Ordinanza contingibile ed urgente n.1 del 01/02/2011 ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 152/2006 per l'impianto di stoccaggio e trasferimento in località Sardone nel Comune di Giffoni Valle Piana (SA)

PREMESSO che

- a. con Ordinanza n. 25 del 20/02/2004 emanata dal Commissario di Governo per l'emergenza rifiuti, bonifiche e tutela delle acque nella regione Campania, delegato ex O.P.C.M n. 2425/96 e successive, l'impianto sito nel Comune di Giffoni Valle Piana (SA) - località Sardone, gestito dalla Società consortile GES.CO Scarl, è stato autorizzato "alla trasferimento dei rifiuti urbani prodotti dai Comuni della Provincia di Salerno e delle altre Province della Campania";
- b. l'art. 5 comma 2 del Decreto Legge n.195/2009, convertito in legge 26/02/2010 n. 26, dispone che *"Le previsioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate nell'ambito dell'emergenza rifiuti nella Regione Campania cessano di avere efficacia alla data del 31 dicembre 2009..."*;
- c. la Società GES.CO Ambiente Scarl, con nota n. 48/I in data 29/12/2009 assunta al protocollo della Regione al n. 2009.1124051 del 30/12/2009 ha richiesto alla Regione Campania - Settore Ecologia, Tutela Ambiente e protezione Civile di Salerno l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs 152/2006 per lo stoccaggio provvisorio e il trattamento di rifiuti urbani per l'impianto ubicato in località Sardone, nel Comune di Giffoni Valle Piana (SA);
- d. in data 21/06/2011 presso il Settore Provinciale di Salerno dell'A.G.C. 05 – Ecologia si è svolta la Conferenza di servizi per l'ottenimento dell'autorizzazione per la realizzazione dell'impianto di stoccaggio provvisorio e trasferimento di rifiuti urbani e assimilabili ai sensi degli artt. 208 e 269 del d.lgs. n. 152/2006 all'esito della quale la seduta è stata rinviata a data da destinarsi in attesa che siano definite le problematiche legate alla disponibilità o meno dell'area su cui ricade l'impianto e quant'altro esposto dagli enti partecipanti nel corso della Conferenza;
- e. con ordinanza n. 04 del 05/01/2010, assunta ai sensi dell'art. 191 comma 1 del D.lgs 152/2006, il Presidente della Provincia di Salerno ha autorizzato all'esercizio temporaneo e speciale l'impianto in località Sardone nel Comune di Giffoni Valle Piana (SA) per lo stoccaggio e la trasferimento dei rifiuti urbani conferiti dai Comuni della Provincia di Salerno ;
- f. con propria ordinanza n. 1 del 23/07/2010, adottata ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 152/2006, per le motivazioni nella stessa esplicitate, si è ordinato, in deroga al citato art. 208 del D.lgs 152/2006, l'esercizio temporaneo e speciale del suindicato impianto in località Sardone nel Comune di Giffoni Valle Piana, per lo stoccaggio e la trasferimento dei rifiuti urbani conferiti dai Comuni campani con riferimento ai codici CER: 20.03.01: *rifiuti urbani non differenziati*; 20.01.08: *rifiuti biodegradabili di cucine e mense*; 20.02.01: *rifiuti biodegradabili*, nella quale si prescriveva che la gestione dell'impianto dovesse rimanere, provvisoriamente e fino a nuovo provvedimento, affidata alla stessa Società consortile GES.CO. Ambiente s.c.a.r.l. in liquidazione e che dovessero essere adempiute le seguenti prescrizioni ARPAC e ASL formalizzate nel verbale di sopralluogo del 13/07/2010:
 - f.1 nel piazzale "A" ai fini della trasferimento dell'umido è necessario che sia completata la chiusura del perimetro del capannone e realizzato un adeguato sistema di abbattimento delle emissioni odorigene;
 - f.2 l'umido non deve stazionare oltre le 48 ore sul piazzale "A";
 - f.3 le quantità da trasferire non devono essere superiori a quelle dettate dalla delibera di Giunta Regionale n. 1411/2007;
 - f.4 mantenere costantemente puliti i piazzali e le vie interne dell'impianto;

- f.5 provvedere al controllo dello sviluppo di agenti infestanti anche tramite interventi di disinfestazione e derattizzazione;
- g. con propria ordinanza n. 1 del 01/02/2011 in deroga all'art.208 del D.lgs 152/2006, per le motivazioni nella stessa esplicitate, si è ordinato l'esercizio temporaneo e speciale dell'impianto in oggetto per lo stoccaggio e la trasferimento nell'area coperta A, dei rifiuti urbani conferiti dai Comuni campani con riferimento ai codici CER:
- 20.01.08: *rifiuti biodegradabili di cucine e mense*,
 - 20.02.01: *rifiuti biodegradabili*,
- con le seguenti prescrizioni ARPAC e ASL formalizzate nel verbale di sopralluogo del 24/01/2011:
- g.1 completare la chiusura del capannone del piazzale "A", realizzando adeguati sistemi di chiusura dei varchi di accesso;
 - g.2 verificare il corretto funzionamento del sistema di drenaggio dei liquidi di percolazione prodotti nell'ambito del capannone del piazzale "A" al fine di scongiurare l'accumulo ed il ristagno degli stessi con conseguente produzione di esalazioni maleodoranti;
 - g.3 provvedere allo smaltimento dei reflui contenuti nelle vasche innanzi citate;
- h. l'esercizio dell'impianto di stoccaggio e trasferimento in parola, quale forma speciale di gestione dei rifiuti, è stato consentito nelle predette ordinanze stante il mancato rilascio dell'autorizzazione ordinaria, richiesta al Settore Ecologia Tutela Ambiente e Protezione Civile di Salerno della Regione Campania.

CONSIDERATO

- a. che risulta tuttora perdurare una situazione di insufficienza impiantistica a livello regionale - da cui è conseguita, negli ultimi tempi, una situazione di elevata criticità tale da rendere necessaria l'emanazione del D.L. 26/11/2010, n. 196 convertito in legge 24/01/2011n. 1;
- b. che l'art. 7-bis della citata legge prevede che: "Nella permanenza di condizioni di criticità derivanti dalla non autosufficienza del sistema di gestione dei rifiuti prodotti nella regione Campania e fino alla completa realizzazione dell'impiantistica necessaria per la chiusura del ciclo integrato dei rifiuti prevista dal decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, il Presidente della regione Campania provvede, ... anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'apprestamento delle misure occorrenti a garantire la gestione ottimale dei rifiuti e dei relativi conferimenti per ambiti territoriali sovra provinciali;
- c. che in attuazione di tale articolo il Presidente della Giunta regionale ha emanato le Ordinanze n. 2 del 08/07/2011, n. 3 del 14/07/2011, così come integrata con Ordinanza n. 4 del 5/07/2011, nonché n. 5 del 30/07/2011;
- d. che lo stesso Presidente, con note prot. n. 9053 UDGP/GAB/VCG2 del 04/07/2011, prot. n. 9443 UDGP/GAB/VCG2 del 08/07/2011 e prot. n. 10047 UDGP/GAB/VCG2 del 19/07/2011 indirizzata, tra gli altri, al Presidente della Provincia di Salerno ha rappresentato ai destinatari che, nell'ambito delle rispettive attribuzioni previste dalla vigente normativa statale e regionale, essi sono tenuti ad adottare ogni idonea misura, anche coordinata, atta a consentire tempestivamente il temporaneo stoccaggio dei rifiuti giacenti nei rispettivi territori, facendo ricorso a tutti gli strumenti approntati dal vigente ordinamento, ivi compresi quelli di cui all'art. 191 del codice dell'ambiente;

- e. che, per quanto sopra, il sito di stoccaggio e trasfenza in località Sardone nel Comune di Giffoni Valle Piana (SA) risulta ancora indispensabile per il conferimento della frazione organica da Raccolta Differenziata dei Comuni della provincia di Salerno e delle altre province campane e che il mancato conferimento dell'umido in tale sito comporterebbe una ripercussione sul ciclo di gestione integrata dei rifiuti, vanificando la funzionalità della raccolta differenziata;
- f. che, pertanto, il mancato utilizzo del predetto impianto, con la conseguenziale immediata ripercussione sulla corretta funzionalità del ciclo di gestione integrata dei rifiuti in ambito regionale, comporterebbe il rischio grave di insorgenza di situazioni di emergenza per la salute pubblica e per l'ambiente, e che allo stato attuale, non si ravvisa alternativa all'emanazione dell'ordinanza in oggetto;

PRESO ATTO

del non ancora intervenuto completamento della procedura autorizzativa ordinaria di cui all'art. 208 del d.lgs 152/2006 avviata dal gestore dell'impianto presso lo STAP di Salerno

RITENUTO

- a. sussistere di situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 152/2006;
- b. necessario assicurare la regolare gestione del ciclo dei rifiuti urbani all'interno dell'intero territorio regionale, anche a livello interprovinciale, allo scopo di evitare l'insorgenza di nuove situazioni di emergenza;
- c. di dover pertanto reiterare l'ordinanza adottata ai sensi dell'art. 191 comma 1 del d.lgs 152/2006,

DATO ATTO

ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 della sussistenza delle particolari esigenze di celerità del procedimento in relazione alla necessità e all'urgenza di prevenire un grave pericolo alla salute pubblica;

PRECISATO che il presente atto è emanato ai soli fini organizzativi dei flussi dei rifiuti e per assicurare un regolare servizio di gestione del servizio pubblico e che gli obblighi economici derivanti dal presente atto rimangono a carico delle parti e/o di eventuali terzi controinteressati;

VISTI

- a. l'art. 191 del D.Lgs 152/2006;
- b. l'art. 7-bis D.L. 26/11/2010, n. 196 convertito in legge 24/01/2011n. 1
- c. la nota dell'AGC 21 n. 0262182 del 01/04/2011 con la quale si chiarisce che la GES.CO svolge le proprie attività in base ad ordinanza del Presidente della Giunta regionale ed alle precedenti emanate dalle gestioni commissariali, nelle more del completamento del progetto per la realizzazione dell'impianto di compostaggio di potenzialità pari a 30.000 ton/a nella località e nell'area di sedime in oggetto, finanziato con i fondi comunitari del POR Campania 2000-2003 della Regione Campania mis.1.7., per il quale l'Amministrazione regionale ha in corso procedure di esproprio e si fa espressa riserva di promuovere l'adozione dei necessari provvedimenti che regolino tale rapporto;

- d. la citata nota del Presidente della Giunta della Regione Campania prot. n. 9053 UDGP/GAB/VCG2 del 04/07/2011;
- e. l' Ordinanza n. 1 del 01/02/2011;
- f. le Ordinanze n. 2 del 08/07/2011, n. 3 del 14/07/2011, così come integrata con Ordinanza n. 4 del 5/07/2011, nonché n. 5 del 30/07/2011;
- g. la nota prot. n. 543715 del 11/07/2011 con la quale il Coordinatore dell'A.G.C. 21 ha chiesto al Dipartimento ARPAC di Salerno ed alla ASL – Dipartimento di prevenzione servizio igiene e sanità pubblica, un sopralluogo congiunto all'impianto di cui trattasi;
- h. la nota del Dipartimento provinciale ARPAC di Salerno n. 10338 del 21/07/2011 con la quale si trasmette il verbale di sopralluogo redatto da personale di tale Dipartimento e dell'ASL di Salerno in esito al quale si è espresso parere favorevole al prosieguo delle attività con le seguenti prescrizioni:
 - h.1 completare la chiusura dei varchi di accesso del capannone A,
 - h.2 verificare il corretto funzionamento del sistema di drenaggio dei liquidi di percolazione prodotti nell'ambito del capannone del piazzale A al fine di scongiurare l'accumulo e il ristagno degli stessi con conseguente produzione di esalazioni maleodoranti,
 - h.3 provvedere allo smaltimento dei reflui contenuti nelle vasche di raccolta dei reflui,
- i. la nota prot. PSA 201100178078 del 27/07/2011 con la quale il Dirigente del Settore ambiente della Provincia di Salerno ribadisce la necessità di prorogare l'Ordinanza del Presidente Caldoro n. 1 del 01/02/2011, onde consentire il prosieguo dell'esercizio temporaneo e speciale dell'impianto in oggetto;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore con la sottoscrizione del presente provvedimento

ORDINA

- 1. in deroga all'art.208 del D.lgs 152/2006, in premessa richiamato, l'esercizio temporaneo e speciale dell'impianto in località Sardone nel Comune di Giffoni Valle Piana, per lo stoccaggio e la trasferimento nell'area coperta A, dei rifiuti urbani conferiti dai Comuni campani con riferimento ai codici CER:
 - 20.01.08: rifiuti biodegradabili di cucine e mense,
 - 20.02.01: rifiuti biodegradabili.
- 2. la gestione dell'impianto rimane, provvisoriamente e fino a nuovo provvedimento, affidata alla stessa Società consortile GES.CO. Ambiente s.c.a.r.l. in liquidazione, con sede in Salerno, via Case Rosse, che dovrà operare garantendo sempre e comunque un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente, nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 178 del D.Lgs. 3/4/2006 n. 152 e s.m.e.i., nonché delle disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e salute dei lavoratori e delle prescrizioni ARPAC e ASL formalizzate nel verbale di sopralluogo del 24/01/2011 e comunque nel rispetto di tutte le prescrizioni di cui ai verbali del 13/07/2010 e del 24/01/2011 richiamati nelle premesse che si intendono integralmente trascritte e facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ;

3. l'esercizio dell'impianto di stoccaggio e trasfenza in parola, è consentito per un periodo non superiore a sei mesi dalla data di adozione del presente provvedimento ;
4. l'efficacia della presente ordinanza cessa comunque qualora anteriormente alla scadenza sia rilasciata l'autorizzazione ordinaria dal Settore Ecologia Tutela Ambiente e Protezione Civile di Salerno della Regione Campania;
5. l'efficacia della presente ordinanza cessa altresì, qualora alla ripresa dei lavori di completamento per il realizzando impianto di compostaggio, la cui area di intervento interseca con l'area di sedime dell'impianto di stoccaggio e trasfenza, non sia congiuntamente attestata da parte del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione del costruendo impianto e dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) dell'impianto di stoccaggio e trasfenza l'inesistenza di rischi di interferenza tra i lavori di costruzione e gestione dell'impianto ;
6. nessun onere può essere vantato da GES.CO s.c.a.r.l. oltre le spettanze ad essa già corrisposte dalle Amministrazioni locali conferenti le frazioni umide qui autorizzate, viceversa GES.CO s.c.a.r.l. dovrà accantonare le somme corrispondenti al canone di locazione dei suoli oggetto della presente ordinanza, nelle more del completamento delle procedure di esproprio;
7. La presente ordinanza è trasmessa:
 - 7.1 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
 - 7.2 al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
 - 7.3 al Ministero della Salute,
 - 7.4 al Ministero delle Attività Produttive,
 - 7.5 alle Amministrazioni provinciali della Regione Campania,
 - 7.6 al Sig. Prefetto di Salerno.

Caldoro